

## **TI\_GERICHTE 52.2000.44 vom 11. Juli 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.44)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.44 du 11 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.44 del 11 luglio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

LOP, inserito tra le norme transitorie). La Commissione della legislazione aveva condiviso tale impostazione (cfr. il relativo rapporto del 13 settembre 1991, RVGC cit., pag. 287 segg., 298, 304, 318 e 347). Durante la discussione parlamentare concernente l'art. 41 LOP, l'on. \_\_\_\_\_ chiese in che modo sarebbe stato definito lo stato dei figli minorenni di madre patrizia coniugata con un non patrizio. Per risolvere questo problema, il Gran Consiglio accolse pertanto una proposta di modifica dell'art. 41 cpv. 1 LOP formulata direttamente in quella sede dal direttore del dipartimento delle istituzioni, secondo cui acquistava lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio. In questo modo, secondo quanto spiegato dal menzionato Consigliere di Stato, la norma sarebbe ritornata applicabile non solo ai figli nati dopo l'entrata in vigore della legge - come proponevano messaggio e rapporto - ma anche a quelli che, a questa data, erano ancora minorenni (cfr. RVGC cit., pag. 159). 3.3. Con petizione 9 marzo 1998, modificata il 3 maggio successivo, indirizzata al Gran Consiglio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha sollecitato una modifica della LOP. Il petente ha rilevato come i figli maggiorenni di una persona che aveva acquistato lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP non avessero acquisito la cittadinanza patriziale, diversamente da quanto era accaduto - via l'art. 41 cpv. 1 LOP - per quelli minorenni. Per eliminare questo effetto, egli ha pertanto chiesto l'introduzione di un capoverso 3 all'art. 154 LOP, che permettesse ai discendenti maggiorenni di chi avesse acquistato lo stato di patrizio valendosi delle facoltà concesse attraverso il secondo capoverso della detta disposizione di conseguire lo stesso fine facendone richiesta all'ufficio patriziale entro un anno dall'entrata in vigore della norma. Nel rapporto 29 novembre 1999 la maggioranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha riconosciuto l'esistenza del problema sollevato nella petizione in rassegna, per lo meno nella misura in cui concerneva i figli maggiorenni di cui il padre avesse acquistato lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, ossia - concretamente - gli abiatici maggiorenni di nonna patrizia sposata con un non patrizio. Il conferimento del diritto a conseguire la cittadinanza patriziale a tutti i discendenti maggiorenni di genitori che potevano acquistare lo stato di patrizio via l'art. 154 cpv. 2 LOP indipendentemente dal fatto che questi ultimi avessero o non avessero fatto capo a tale facoltà è invece apparso alla maggioranza della Commissione come eccedente la volontà e la disponibilità del legislatore. La maggioranza della Commissione ha pertanto invitato il Gran Consiglio ad ammettere la necessità di rimediare alle conseguenze generate dalla situazione legale vigente, anziché rinviarle alla sede giurisprudenziale. Sarebbe spettato in seguito al Governo di valutare l'opportunità di

elaborare un progetto di modifica di legge. Con rapporto di identica data la minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha invece invitato il Parlamento a non dare alcun seguito alla petizione. Premesso che durante i dibattiti commissionali e parlamentari concernenti l'adozione della LOP nessuno aveva pensato (alla possibilità di concedere lo stato di patrizio) al discendente maggiorenne di cui il padre aveva acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, essa ha sostenuto che si trattava di innestare una norma transitoria su di un'altra norma transitoria, frattanto decaduta, per risolvere il problema di un numero limitato di persone. Questo modo di procedere avrebbe, per contro, potuto generare delle ulteriori rivendicazioni, riaprendo una discussione senza fine circa la cittadinanza patriziale, pregiudizievole alle soluzioni di compromesso conseguite nel 1992. Una modifica della LOP non appariva pertanto opportuna. La Commissione ha pertanto riservato la soluzione delle singole situazioni attraverso l'interpretazione della legge da parte delle autorità chiamate a giudicare i ricorsi inoltrati contro il registro dei patrizi. Nella seduta del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio, aderendo al testé illustrato rapporto della minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, ha deciso di non dar seguito alla petizione di \_\_\_\_\_.

4. 4.1. L'art. 8 Cost. - in precedenza art. 4 dell'or abrogata Cost. 1874 - assicura l'uguaglianza giuridica. Giusta il suo primo capoverso tutti sono uguali davanti alla legge. Il secondo capoverso soggiunge che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. L'uguaglianza è inoltre tutelata dall'art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

4.2. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un decreto di portata generale viola il principio dell'uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost. se, per fattispecie analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il menzionato principio impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri ed obiettivi (RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a con rinvii, relativamente all'art. 4 Cost. 1874). Anche il legislatore cantonale è vincolato dal principio dell'uguaglianza sancito all'art. 8 Cost. (DTF 124 I 159 consid. 2c = RDAT II-1998 n. 35, sempre riferito all'art. 4 Cost. 1874).

4.3. Dall'esposizione - svolta nei considerandi che precedono - circa l'acquisto della cittadinanza patriziale, risulta che quando un figlio maggiorenne di madre patrizia sposata con un non patrizio ha acquistato lo stato di patrizio facendo capo alla norma transitoria prevista all'art. 154 cpv. 2 LOP, quest'ultima legge ha previsto degli effetti giuridici differenti per quanto concerne i suoi figli. Quelli minorenni hanno difatti acquisito, per questo stesso fatto, lo stato di patrizio del padre (rispettivamente madre) attraverso l'applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP. Quelli maggiorenni, cui quest'ultima disposizione legale non ritornava applicabile, sono invece rimasti esclusi dalla trasmissione della cittadinanza patriziale. La diversità di trattamento tra figli minorenni e figli maggiorenni - che si tratti di figli di uno stesso genitore o di figli di genitori differenti, poco importa - è dunque data. Tale differenza non è inoltre stata legittimata attraverso una motivazione pertinente, oggettivamente sostenibile sotto l'aspetto giuridico. Al momento dell'adozione della LOP, nel 1992, la possibilità che chi avrebbe acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP potesse avere dei figli maggiorenni non venne presa in considerazione. Grazie alla petizione

di \_\_\_\_\_ il Parlamento ha comunque avuto modo di chinarsi sulla stessa. Il Legislativo si è tuttavia rifiutato di modificare la legge onde parificare, com'era stato chiesto attraverso la menzionata petizione, i figli maggiorenni a quelli minorenni. E questo per ragioni di opportunità, coincidenti - soprattutto - con il timore che la parificazione dei figli maggiorenni a quelli minorenni di chi aveva acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP avrebbe potuto costituire il punto di partenza di nuove rivendicazioni dello stato di patrizio da parte di altre categorie di discendenti o parenti dimenticate (cfr. il rapporto della minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, riassunto al consid. 3.3.). Non perché considerava tale differenza legittima e giustificata. L'esigenza, resa concreta ed attuale dal gravame in esame, di assicurare il rispetto dell'art. 8 Cost. in questa precisa ipotesi sussiste pertanto pienamente malgrado le preoccupazioni dinanzi evocate. 4.4. La LOP ha dunque creato e mantenuto una illegittima disparità di trattamento circa la trasmissione dello stato di patrizio per filiazione di chi ha acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP tra figli minorenni e figli maggiorenni. Per porvi rimedio bisogna applicare l'art. 41 cpv. 1 LOP prescindendo dall'aggettivo "minorenne" . Al ricorrente deve di conseguenza essere riconosciuto lo stato di patrizio di \_\_\_\_\_, in quanto si deve ritenere che egli poteva beneficiare, poiché figlio (minorenne o maggiorenne poco importa), dell'acquisto di questo stato da parte di suo padre giusta l'art. 154 cpv. 2 LOP: egli è pertanto divenuto cittadino patrizio di \_\_\_\_\_ l'11 dicembre 1995 per effetto della richiesta del genitore, insieme a quest'ultimo. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione governativa annullata. Deve pertanto essere ingiunto all'ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ di inscrivere l'insorgente nel registro dei patrizi. 6. Il Tribunale non preleva tassa di giudizio né spese (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 Cost, 7 Costituzione cantonale, 41, 61, 154 LOP, 3, 18, 28, 43 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. La decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato è annullata. §§ E' fatto ordine all'ufficio patriziale di \_\_\_\_\_ di inscrivere \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, nel registro dei patrizi. 2. Non si prelevano tassa di giudizio né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.